



Ingegneria Clinica

Direttore: Ing. Umberto Nocco

Varese, 01/10/2021

Spett.le Società
Miloftalmica S.R.L.
Via Varesina 213
20156 Milano

✉: miloftalmica@pec.it

Prot. n **0063866** del 01/10/2021

OGGETTO: NOLEGGIO QUINQUENNALE DI TOMOGRAFO A COERENZA OTTICA DA DESTINARE ALLA S.C. OCULISTICA DELL'OSPEDALE DI TRADATE - PERIODO 1.11.2021 - 31.10.2026 - DITTA MILOFTALMICA S.R.L.. – EURO 80.520,00 [CIG: 8858226757]

Determina N. 1201 DEL 28/09/2021.

Con la presente si comunica che con la determina evidenziata in oggetto il Direttore della S.C. Ingegneria Clinica, per effetto della delega di funzioni di cui alla delibera n. 232 del 28.03.2019, ha disposto di affidare a codesta Spettabile Società la fornitura di cui all'oggetto.

La fornitura è regolata dalle condizioni sotto riportate:

OGGETTO:

affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ditta Miloftalmica s.r.l., della fornitura in forma di noleggio quinquennale di n. 1 Tomografo a Coerenza Ottica (OCT) mod. Zeiss Cirrus 5000 per il periodo 1.11.2021 – 31.10.2026, come da offerta prot. Sintel 1631025727109 a fronte di un corrispettivo totale di € 66.000,00 oltre IVA - CIG: 8858226757

1. PRESTAZIONI

Il contratto regolato dalla presente lettera-contratto, dovrà comprendere tutte le attività, i costi complessivi e globali necessari alla consegna e corretta installazione delle apparecchiature di cui trattasi.

2. DURATA

Il periodo contrattuale è il seguente: 01.11.2021 – 31.10.2026, fatta salva revisione della data di avvio in funzione delle attività di collaudo

3. MODIFICHE AL CONTRATTO

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla Società se non è disposta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante.

4. ORDINI

Gli ordini saranno emessi successivamente alla presente e trasmessi a mezzo posta elettronica. Gli ordini saranno riferiti all'annualità solare o a porzione della stessa.

5. FATTURAZIONE, MODALITA' E PAGAMENTI

Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi – Polo Universitario

Direzione e sede: viale Borri 57 - 21100 Varese - Tel 0332.278.111 - www.asst-settelaghi.it - P.Iva e C.F. 03510050127
Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi (VA) Ospedale Filippo Del Ponte (VA) Ospedale di Cuasso al Monte
Ospedale Causa Pia Luvini (Cittiglio) Ospedale Luini Confalonieri (Luino)
Ospedale Luigi Galmarini (Tradate) - Tel. 0331.817.111
ufficio.protocollo@asst-settelaghi.it PEC: protocollo@pec.asst-settelaghi.it

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, dovranno essere intestate all'ASST dei Sette Laghi e dovranno riportare le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il Codice Univoco Ufficio è **UFN7WN**. Il pagamento sarà effettuato a lavoro ultimato e verificato, e sarà pagato dall'ASST a codesta Società nel termine di 60 gg dalla data di ricevimento e accettazione della fattura elettronica.

6. GARANZIE

Codesta rispettabile ditta è invitata a trasmettere copia della fidejussione attivata a garanzia della presente fornitura. L'importo della garanzia è fissato nel 10% del valore del contratto eventualmente ridotto secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

7. SUBAPPALTO

Non è ammesso.

8. TRACCIABILITA'

La Società si impegna alla stretta osservanza degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. Le Parti convengono che il presente contratto potrà essere risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. nel caso in cui la Società risulti inadempiente agli obblighi di tracciabilità di cui alla predetta Legge.

9. RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si rinvia alle disposizioni del Codice Civile ed in base a quanto stabilito all'art. 108 e all'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

10. VIOLAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI

La Società dichiara di accettare il Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali, visionabile anche sul sito www.asst-settelaghi.it. La violazione di uno degli impegni previsti dall'art. 2 del Patto di Integrità comporta l'applicazione di quanto disposto all'art. 4 del medesimo.

11. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA E CODICE DI COMPORTAMENTO

La Società dichiara di conoscere il contenuto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e il Codice di comportamento adottati dall'ASST, di cui ha preso visione sul sito www.asst-settelaghi.it. Con la sottoscrizione della presente lettera-contratto la Società dichiara di conoscere ed accettarne integralmente i contenuti.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nell'esecuzione della presente convenzione, con riferimento al trattamento dei dati personali degli Interessati eventualmente coinvolti, le Parti si impegnano al rispetto dei principi di lealtà, correttezza e trasparenza, in conformità alle prescrizioni del Regolamento UE 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

In relazione ai rapporti in tema di data protection intercorrenti le Parti, in adempimento agli obblighi sanciti dalla normativa sopra richiamata, il Titolare del trattamento dei dati, ASST dei Sette Laghi, nominerà la Società aggiudicataria Responsabile esterno del trattamento, tramite sottoscrizione di apposito Atto di nomina ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che costituisce parte essenziale ed integrante della presente convenzione.

Il Responsabile si impegnerà ad utilizzare i dati solo ed esclusivamente per l'espletamento dei servizi affidati e limitatamente al tempo necessario al loro svolgimento.

Il Responsabile si impegnerà pertanto ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate affinché il trattamento garantisca la tutela effettiva dei diritti e delle libertà degli interessati e

soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016, nonché le specifiche prescrizioni esplicitate dal Titolare nell'allegato B del sopra citato Atto di nomina ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016.

L'inadempimento, l'inesatto o parziale adempimento delle condizioni previste dall'Atto di nomina ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016 e dai suoi allegati costituirà una violazione degli obblighi sussistenti in capo al Responsabile e darà luogo a legittima causa di risoluzione del contratto in essere, nonché di risarcimento del danno.

Ai sensi del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici", il Responsabile laddove il medesimo gestisca/o curi la manutenzione di impianti di elaborazione e/o sue componenti e/o basi di dati e/o reti di dati e/o apparati di sicurezza o sistemi software complessi, riceverà altresì specifica nomina ad Amministratore di Sistema e si impegnerà ad individuare, nell'ambito della propria organizzazione, le persone munite dei necessari requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità, cui attribuire le mansioni di Amministratore di Sistema definendone gli ambiti di operatività, nonché a conservare, aggiornare e mettere a disposizione dell'ASST – in qualità di Titolare del Trattamento – l'elenco dei soggetti individuati con i dati ed a comunicare ogni suo aggiornamento.

Con riferimento alle ipotesi in cui lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto comporti il trasferimento di dati personali in ambiti extra -UE si precisa fin d'ora che, previa comunicazione e autorizzazione del Titolare, il trasferimento è consentito solo ove la Parte che lo esegue (soggetto esportatore) dimostri che il livello di protezione offerto agli Interessati non sia pregiudicato e che sia sussistente una delle condizioni di cui agli artt. 45-49 del Regolamento. A tal riguardo, si intende integralmente richiamato quanto statuito dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza del 16 luglio 2020 in merito al trasferimento di dati verso gli Stati Uniti.

Si evidenzia che nel novembre 2020 sul tema è intervenuto anche il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), il quale ha chiarito che il trasferimento dei dati dal SEE agli Stati Uniti sulla base delle deroghe previste dall'articolo 49 del GDPR è ancora possibile, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dallo stesso articolo.

A tal riguardo preme evidenziare che con riferimento ai trasferimenti necessari all'esecuzione di un contratto concluso tra l'interessato e il titolare del trattamento, il Comitato europeo per la protezione dei dati ha ribadito che tale deroga può essere legittimamente utilizzata solo se i dati sono oggetto di trasferimento occasionale e purché il trasferimento sia oggettivamente necessario per l'esecuzione del contratto.

Preliminarmente alla consegna si prega di contattare questa Struttura nella persona dell'Ing. Umberto Nocco rintracciabile al n. 0332/278014 o tramite mail all'indirizzo umberto.nocco@asst-settelaghi.it.

Si prega di restituire la presente firmata digitalmente per accettazione dal Legale rappresentante o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare codesta Società nell'esecuzione del presente contratto.

In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti.



Il Direttore della S.C. Ingegneria Clinica
(Ing. Umberto Nocco)